



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

C.M. RIIC828005 C.F.80005430576

Piazza Risorgimento 2 - 02100 Rieti (RI) - 0746/202659

e-mail: RIIC828005@istruzione.it PEC: RIIC828005@pec.istruzione.it

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Che cos'è il bullismo

Il bullismo è un fenomeno che coinvolge un numero crescente di studenti e può essere definito come un comportamento aggressivo finalizzato a danneggiare un'altra persona. Tali comportamenti sono generalmente rivolti verso lo stesso individuo, si ripetono nel tempo e si verificano in situazioni in cui la vittima si trova in difficoltà nel difendersi.

La recente normativa fornisce una definizione più precisa del fenomeno, stabilendo che:

«...per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».

Il bullismo si sviluppa generalmente all'interno di un gruppo, nel quale i diversi membri assumono ruoli differenti: il bullo, la vittima, i sostenitori del bullo, i sostenitori della vittima e gli spettatori esterni passivi (*bystanders*).

Affinché si possa parlare di bullismo devono essere presenti alcune caratteristiche fondamentali:

- prepotenze intenzionali e comportamenti vessatori che avvengono prevalentemente in un contesto di gruppo;
- azioni ripetute e persistenti nel tempo;
- comportamenti deliberatamente finalizzati a danneggiare un'altra persona sotto il profilo fisico, verbale o psicologico;
- uno squilibrio di potere tra chi agisce l'aggressione e chi la subisce, tale per cui la vittima non riesce a difendersi autonomamente.

Non è quindi corretto parlare di bullismo in presenza di singoli episodi di prepotenza di carattere occasionale. Tali situazioni, pur potendo essere anche gravi, rientrano generalmente in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o il dispetto.

Tipologie di bullismo

Il bullismo può manifestarsi in diverse forme:

- **Bullismo fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furti o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- **Bullismo verbale:** offese, minacce, soprannomi offensivi e prese in giro reiterate.
- **Bullismo indiretto:** esclusione dal gruppo, diffusione di pettegolezzi o calunnie, isolamento sociale intenzionale.

Che cos'è il cyberbullismo

L'accesso alla rete rappresenta per gli adolescenti un'importante opportunità di socializzazione, comunicazione e condivisione di esperienze. Tuttavia, l'utilizzo di internet e dei social network può esporre i giovani utenti a diversi rischi, tra cui quello di imbattersi in un uso scorretto o distorto degli strumenti digitali e in comportamenti finalizzati a colpire intenzionalmente altre persone, danneggiandone la dignità e la reputazione.

Il cosiddetto **bullismo elettronico** consiste nell'utilizzo di internet o di altre tecnologie digitali con lo scopo di insultare, minacciare, denigrare o intimidire qualcuno. Si tratta di una forma di aggressione particolarmente pervasiva, alla quale possono essere esposti tutti gli adolescenti che utilizzano strumenti di comunicazione digitale senza un'adeguata guida e supervisione da parte degli adulti.

Con il termine **cyberbullismo** si intende, infatti, qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali ai danni di minorenni, realizzata attraverso strumenti telematici. Rientra inoltre nel cyberbullismo la diffusione online di contenuti riguardanti anche uno o più componenti della famiglia del minore, quando tale condotta ha come scopo prevalente quello di isolare un minore o un gruppo di minori, esponendoli a un abuso, a un attacco dannoso o alla pubblica derisione.

Tipologie di cyberbullismo:

- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)
- **visivo:** diffusione di foto e video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network
- **esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali (credenziali d'accesso all'Account e-mail, ai social network).

Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo

Come il bullismo tradizionale, anche il cyberbullismo consiste in un comportamento intenzionale e deliberato volto a danneggiare un'altra persona. Tuttavia, esso si realizza attraverso strumenti tecnologici e modalità di comunicazione digitale e presenta alcune caratteristiche specifiche che lo distinguono dalle forme di prevaricazione che avvengono nel contesto diretto delle relazioni tra pari.

Tra le principali differenze si possono individuare:

- **L'apparente anonimato:** il cyberbullo può percepire una minore probabilità di essere identificato, ritenendo più difficile la propria individuazione. In realtà, spesso non è pienamente consapevole del fatto che le azioni compiute online possono comunque essere tracciate e ricondotte alla persona che le ha compiute.
- **L'indebolimento delle remote etiche:** la comunicazione mediata dallo schermo può ridurre il senso di responsabilità personale e ostacolare l'attivazione di sentimenti di empatia nei confronti della vittima, favorendo la tendenza a minimizzare la sofferenza provocata.
- **Il fenomeno dell'imitazione:** soprattutto nell'età adolescenziale può verificarsi una maggiore propensione ad imitare comportamenti aggressivi online, spesso giustificati dal fatto che "lo fanno tutti".
- **Il disimpegno morale:** il cyberbullo tende più facilmente a giustificare o razionalizzare il proprio comportamento, attribuendogli una minore gravità rispetto a quanto accadrebbe in un'interazione diretta.
- **La modifica della percezione delle norme sociali:** nell'ambiente digitale possono cambiare i criteri con cui vengono valutati i comportamenti ritenuti accettabili o meno.
- **L'assenza di limiti spazio-temporali:** gli episodi di cyberbullismo possono verificarsi in qualsiasi momento e luogo, e i contenuti pubblicati online possono rimanere disponibili per un tempo indefinito, ampliando la diffusione dell'offesa e aggravando la sofferenza della vittima.
- **Non necessita della reiterazione del fatto:** se nel bullismo tradizionale la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario possa visionare il materiale pubblicato on line, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e di tempo. Di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente perché si possa parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

La tabella che segue riassume le principali differenze emergenti dal confronto articolato tra bullismo tradizionale e cyberbullismo:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo, scolastici o extrascolastici.	Le prepotenze on line possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti, compagni di classe o di attività extrascolastiche.	I cyberbulli possono essere anche degli sconosciuti.

I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici, le persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente Visionati ed utilizzati da milioni di utenti del web.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe il coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della sua presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono anche essere attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni: la limitazione della consapevolezza può ostacolare la comprensione empatica della Sofferenza provata dalla vittima.
Nel bullismo tradizionale sono solo i bulli ad eseguire comportamenti aggressivi, mentre la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (il cosiddetto bullo/vittima), spesso lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale anche chi è vittima nella vita reale, o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare cyberbullo.
Gli atti devono essere reiterati.	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

Alcune precisazioni preliminari

Per comprendere il quadro normativo di riferimento in materia di bullismo e cyberbullismo è opportuno partire dalle disposizioni legislative più recenti. Il fenomeno, infatti, è relativamente recente e in continua evoluzione, anche in relazione al rapido sviluppo delle tecnologie digitali e alla sempre maggiore diffusione dei dispositivi elettronici tra i minori. Per questo motivo il legislatore è intervenuto progressivamente con nuovi strumenti normativi volti ad aggiornare e rafforzare il sistema di tutela.

La **Legge 17 maggio 2024 n. 70**, oltre a fornire una definizione giuridica del bullismo, ha integrato e ampliato quanto già previsto dalla **Legge 29 maggio 2017 n. 71**, estendendo le misure di prevenzione e contrasto non solo al cyberbullismo ma anche al bullismo nelle sue diverse manifestazioni.

Successivamente, il quadro normativo è stato ulteriormente rafforzato con il **Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99**, recante *“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70”*. Tale provvedimento introduce nuovi strumenti di prevenzione, monitoraggio e tutela delle vittime, rafforzando il ruolo delle istituzioni scolastiche e della comunità educante nella promozione di ambienti educativi sicuri, inclusivi e rispettosi.

È inoltre necessario richiamare la normativa relativa all'età minima per l'accesso autonomo ai social network da parte dei minori, disciplinata dal **Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101**, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) alle disposizioni del **Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR)**.

Il Regolamento europeo stabilisce che l'età minima per l'iscrizione autonoma ai servizi digitali e ai social network sia fissata a **16 anni**. Tuttavia, la normativa europea consente agli Stati membri di prevedere una deroga, abbassando tale limite fino a **14 anni**. L'Italia ha scelto di adottare questa possibilità, stabilendo quindi a **14 anni** l'età minima per poter prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi della società dell'informazione.

Di conseguenza, per i minori di età inferiore ai **14 anni** è necessario che il consenso all'iscrizione ai social network e al trattamento dei dati personali sia espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni può invece prestare autonomamente tale consenso.

Questa normativa, che coinvolge anche il **Garante per la Protezione dei Dati Personali**, ha una chiara finalità di tutela dei minori. I social network rappresentano infatti ambienti digitali che possono esporre i ragazzi a numerosi rischi, tra cui il cyberbullismo, la violazione della privacy, gli attacchi informatici e il contatto con adulti sconosciuti. Per questo motivo la normativa promuove un approccio graduale e responsabile all'utilizzo delle piattaforme digitali, lasciando ai genitori la possibilità di valutare il livello di maturità dei figli prima di consentirne l'accesso.

Le piattaforme digitali sono inoltre chiamate ad adottare sistemi di controllo sull'età degli utenti al fine di limitare l'accesso ai minori che non abbiano raggiunto l'età prevista. Nella pratica, tuttavia, tali controlli possono essere facilmente aggirati, poiché è spesso sufficiente dichiarare un'età diversa al momento della registrazione per attivare un account.

Per questo motivo diventa fondamentale il ruolo educativo e di vigilanza delle famiglie, chiamate a monitorare con attenzione l'utilizzo degli strumenti digitali da parte dei propri figli. Qualora i genitori autorizzino l'accesso ai social network prima dei 14 anni, è infatti necessario che esercitino una costante supervisione sull'uso delle piattaforme e sui contenuti condivisi online.

Le responsabilità

Negli episodi di bullismo e cyberbullismo è necessario distinguere le diverse forme di responsabilità che possono coinvolgere i soggetti interessati. In particolare si individuano:

- A. responsabilità del minore autore dell'atto
- B. responsabilità dei genitori (culpa in vigilando e in educando)
- C. responsabilità della scuola (culpa in vigilando e in educando)

A. Responsabilità del minore

Il minore di età inferiore ai **14 anni** non è imputabile penalmente. Tuttavia, qualora venga riconosciuto come socialmente pericoloso, possono essere applicate specifiche **misure di sicurezza** previste dall'ordinamento.

Il minore di età compresa tra **14 e 18 anni** può essere ritenuto penalmente responsabile qualora venga accertata la sua **capacità di intendere e di volere**. La valutazione di tale capacità è rimessa al giudice, che può avvalersi della consulenza di esperti e professionisti competenti.

B. Responsabilità dei genitori

Per quanto riguarda la responsabilità dei genitori trova applicazione l'**articolo 2048 del Codice Civile**, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati dai figli minorenni.

I genitori sono responsabili quando non abbiano esercitato un'adeguata vigilanza o non abbiano impartito ai figli un'educazione idonea a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità è nota come **culpa in vigilando** e **culpa in educando**.

Poiché il minore non dispone di autonomia patrimoniale, i danni causati dai suoi comportamenti illeciti ricadono generalmente sui genitori, a meno che essi non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto nonostante l'adozione di adeguate misure educative e di controllo.

C. Responsabilità della scuola

Anche la scuola può essere chiamata a rispondere dei comportamenti degli studenti durante il tempo in cui essi si trovano sotto la sua vigilanza.

L'**articolo 28 della Costituzione italiana** stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende anche all'amministrazione di appartenenza.

Dal punto di vista civilistico trova applicazione l'**articolo 2048 del Codice Civile**, secondo comma, il quale stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili dei danni cagionati dagli allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza.

La presunzione di responsabilità può essere superata solo qualora venga dimostrato di aver esercitato una vigilanza adeguata oppure quando il fatto sia dovuto a **caso fortuito**. Per questo motivo la scuola è chiamata ad adottare misure preventive, organizzative ed educative finalizzate a ridurre il rischio di comportamenti lesivi e a promuovere un ambiente scolastico sicuro e rispettoso.

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015, aggiornate il 27 Ottobre 2017 e poi di nuovo nel 2021: "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre-Generazioni connesse) e coordinato dal MIUR. Nei testi, aggiornati via via negli anni, vengono fornite indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, con indicazioni relative a procedure operative, modelli di prevenzione, protocolli di intervento, buone pratiche, strumenti utili e raccomandazioni.

Circolare Ministeriale dell'11 luglio 2024 "Disposizione in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel I ciclo d'istruzione a.s. 2024/2025" che impone il divieto totale dell'utilizzo dei cellulari a scuola, anche per finalità educative. Tale decisione segue alla pubblicazione ai numerosi studi riportati nel rapporto OCSE Pisa 2022, secondo i quali emerge che:

«...l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefono cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico, di adattabilità...» oltre a favorire l'isolamento sociale volontario (fenomeno hikikomori).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 e la Legge 17 maggio 2024

Il Parlamento ha dato il via libera alle disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo con la pubblicazione nella **Gazzetta del 3 giugno 2017** della **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*. Tali disposizioni sono state poi integrate dalle **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo del 2021** e dalla nuova **Legge del 17 maggio 2024 n. 70** che estende la validità della normativa anche al bullismo.

Come si legge nell'Art.1, comma I della Legge n.70/2024:

«La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione etutelaneiconfrontideiminori,sianellaposizionedi vittimesiainquelladiresponsabilidi illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso».

• **Ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno** : in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo e un team per le emergenze. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

Più in generale, il MIM ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

«Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'[articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 maggio 1935, n. 835](#)»;

- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (Art. 2).
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (**art. 612-bis c.p.**). In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (Art. 7).
- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno (Art. 3).

PARTE II

LE AZIONI DELLA SCUOLA

La scuola si impegna a costituire un **team specializzato per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo definito “Team Antibullismo”**, composto da Dirigente Scolastico e 4-5 componenti tra scelti tra il personale docente, adeguatamente formati sulle strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno. Il gruppo è costituito da docenti con competenze trasversali e da diverse figure professionali presenti nell’istituto, quali ad esempio psicologo o psicopedagogo.

Il team opera sia in orario scolastico sia, quando necessario, in orario extrascolastico e ha il compito di prendere in carico e valutare le situazioni segnalate, individuare la tipologia di intervento più adeguata da attuare in prima istanza, promuovere azioni di intervento mirate – sia a livello individuale sia all’interno del gruppo classe – finalizzate al recupero delle relazioni, monitorare nel tempo l’evoluzione dei casi e favorire il raccordo con i servizi del territorio.

Le azioni che la scuola mette in atto per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo si articolano principalmente in tre ambiti fondamentali, che coinvolgono responsabilità e ruoli sia interni sia esterni alla comunità scolastica:

- **la prevenzione**
- **la collaborazione con i servizi e le istituzioni del territorio**
- **l’intervento nei casi accertati**, attraverso l’adozione di misure educative, correttive e disciplinari.

La prevenzione

Le indicazioni provenienti dalle scienze pedagogiche ed educative evidenziano come la prevenzione rappresenti lo strumento più efficace per evitare l’insorgere di situazioni di disagio e di criticità legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Per questo motivo è fondamentale che genitori e insegnanti siano adeguatamente informati e preparati, acquisendo conoscenze e competenze specifiche che consentano loro di riconoscere e interpretare i segnali di sofferenza eventualmente manifestati dagli alunni.

A tal fine la scuola promuove attività di formazione e informazione rivolte ai docenti, agli studenti e alle famiglie, anche attraverso la collaborazione con enti, associazioni e professionisti esterni esperti nelle tematiche educative e psicologiche.

Per favorire l’emersione di eventuali situazioni di disagio, i docenti possono proporre attività di gruppo o percorsi didattici che stimolino gli studenti a riflettere su sé stessi e sulle relazioni con gli altri, affrontando tematiche legate all’amicizia, alla convivenza tra pari, alla vita scolastica e alle attività del tempo libero.

La scuola promuove inoltre momenti di formazione specifica per i docenti, al fine di rafforzare la capacità di riconoscere i possibili segnali di disagio associati a situazioni di

bullismo o cyberbullismo. I principali indicatori di sofferenza nelle vittime possono manifestarsi attraverso:

- **Sintomi fisici**, quali dolori addominali e mal di testa ricorrenti, alterazioni dell'alimentazione, disturbi del sonno, iperattività o stanchezza immotivata.
- **Sentimenti di tristezza, solitudine e isolamento.**
- **Apatia e perdita di interesse** verso attività precedentemente gradite.
- **Allontanamento dagli amici o dai gruppi abituali.**
- **Alterazioni dell'umore**, ad esempio un alunno che diventa improvvisamente molto chiuso e introverso oppure, al contrario, più aggressivo e irritabile.
- **Paure, fobie o incubi ricorrenti.**
- **Ricorso frequente a scuse o pretesti** per evitare la frequenza scolastica, come fingere malesseri o malattie.
- **Bassa autostima**, senso di emarginazione e mortificazione.
- **Cambiamenti nel rendimento scolastico** o perdita di motivazione allo studio.
- **Stati depressivi o attacchi d'ansia.**
- **Difficoltà relazionali** e, nei casi più gravi, possibili pensieri autolesivi o suicidari.
- **Uso anomalo dei social network**, come il controllo continuo del proprio profilo oppure, al contrario, l'abbandono improvviso dell'uso di internet.
- **Rifiuto di parlare delle attività svolte online.**
- **Manifestazioni di disagio psicologico**, dovute anche al fatto che, nel caso del cyberbullismo, la vittima può percepire di non essere al sicuro in nessun luogo e in nessun momento.

Accanto ai segnali di sofferenza nelle vittime, è importante osservare anche alcuni comportamenti che possono indicare atteggiamenti aggressivi o prevaricatori da parte di possibili autori di bullismo o cyberbullismo. Tra questi si possono individuare:

- aggressività verbale, arroganza e atteggiamenti di sfida nei confronti dei compagni, degli insegnanti e degli adulti;
- comportamenti di scherno o derisione verso compagni percepiti come più deboli o diversi;
- condotte antisociali sia all'interno della scuola sia nei contesti extrascolastici;
- distacco emotivo o comportamenti crudeli, ad esempio nei confronti degli animali;
- disponibilità di denaro in quantità insolita o di provenienza non chiara.

La scuola promuove inoltre il benessere psicologico degli studenti attraverso la collaborazione con **lo psicologo che gestisce lo sportello di ascolto psicologico**, offrendo uno spazio di supporto e di confronto per gli alunni e contribuendo alle attività di prevenzione e di promozione del benessere all'interno della comunità scolastica.

Sicurezza informatica

Un ulteriore ambito di prevenzione riguarda l'attenzione della scuola alla **sicurezza informatica**. L'istituto si impegna a regolamentare in modo attento e responsabile l'accesso alla rete e l'utilizzo degli strumenti digitali, richiedendo il rigoroso rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Istituto, in particolare per quanto riguarda il **divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante l'orario scolastico**, salvo diverse indicazioni previste dalla normativa o da specifiche attività didattiche autorizzate.

Studenti e famiglie sono chiamati a conoscere e rispettare tali disposizioni attraverso la sottoscrizione del **Patto educativo di corresponsabilità**, che rappresenta uno strumento fondamentale di collaborazione tra scuola e famiglia nella promozione di comportamenti responsabili e nell'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.

Interventi educativi

Un ulteriore ambito di prevenzione è rappresentato dagli **interventi di carattere educativo**, inseriti nella politica scolastica dell'istituto, compresa quella relativa alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Tali interventi sono promossi dal Dirigente scolastico e realizzati in collaborazione con tutte le componenti della comunità scolastica e con le famiglie.

Tra le principali iniziative previste si segnalano:

- **l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione dedicate al bullismo e al cyberbullismo**, alle quali partecipa l'intero istituto, con attività di informazione, proiezione di materiali audiovisivi e incontri di approfondimento finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli studenti e delle famiglie. Tra le ricorrenze di riferimento si ricordano il **20 gennaio, Giornata della Gentilezza**, e il **7 febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo**;
- **la promozione di percorsi educativi trasversali orientati all'inclusione**, finalizzati a favorire relazioni positive tra pari e a costruire un clima scolastico accogliente e rispettoso;
- **la realizzazione di progetti specifici sul tema**, anche con il contributo di esperti esterni, quali psicologi o altri professionisti del settore, finalizzati a sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza dei rischi legati all'uso della rete e a fornire strumenti utili per tutelarsi;
- **la predisposizione di apposita modulistica cartacea** attraverso la quale gli studenti possono segnalare eventuali situazioni problematiche o episodi di bullismo e cyberbullismo;
- **ulteriori iniziative educative e formative**, promosse dal Collegio dei Docenti o dai singoli Consigli di classe in base alle esigenze educative rilevate.

Per gli studenti di tutte le classi della **scuola secondaria di primo grado** e delle **classi quarte e quinte della scuola primaria** sono inoltre previsti incontri specifici di informazione e sensibilizzazione realizzati in collaborazione con la **Polizia Postale** e con uno psicologo specializzato, nell'ambito del progetto "**Scuole Sicure**", promosso in collaborazione con il Commissariato di zona.

La collaborazione con l'esterno

La scuola si impegna a coinvolgere attivamente la comunità educante, il territorio, le associazioni e gli enti locali, al fine di promuovere una collaborazione efficace e diffusa nella realizzazione di politiche e azioni condivise per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

A tal fine l'istituto promuove:

- **azioni di supporto, monitoraggio e dialogo costante** con enti locali, polizia locale, ASL territoriali, Tribunale per i minorenni, associazioni del territorio e organizzazioni nazionali, anche attraverso l'organizzazione di incontri con le Forze dell'Ordine. Tali iniziative si inseriscono in progetti educativi finalizzati a favorire la riflessione sul rispetto delle persone e dei beni comuni, sulle conseguenze delle proprie azioni e sulla responsabilità individuale nel contribuire alla costruzione di un ambiente scolastico sereno e accogliente, promuovendo la cultura del rispetto e della non violenza tra i giovani;
- **incontri con la Polizia Postale**, finalizzati a informare gli studenti sull'uso corretto e responsabile della rete e degli strumenti digitali, sui rischi connessi a un utilizzo improprio delle tecnologie e sulle possibili conseguenze giuridiche dei comportamenti online;
- **l'attivazione, compatibilmente con le risorse disponibili, di uno sportello di ascolto psicologico**, volto a offrire supporto agli studenti, in particolare alle eventuali vittime di situazioni di disagio, e a collaborare con i docenti nelle attività educative, pedagogiche e didattiche;
- **incontri informativi con le famiglie**, finalizzati a fornire indicazioni utili sulle modalità di prevenzione e di intervento e a favorire una collaborazione costante tra scuola e genitori nelle azioni di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- **Corsi e laboratori di formazione tematica bullismo.**

In tale prospettiva risulta fondamentale la condivisione, tra tutte le figure adulte di riferimento, di **prassi educative comuni nella gestione della comunicazione e delle tecnologie digitali**, compreso l'utilizzo dei gruppi di messaggistica istantanea legati alla vita scolastica (ad esempio i gruppi WhatsApp delle classi).

I genitori sono pertanto invitati a prestare particolare attenzione ai comportamenti dei propri figli nell'uso degli strumenti digitali, vigilando sulle modalità e sui tempi di utilizzo di internet e dei dispositivi mobili, soprattutto in caso di uso eccessivo o prolungato anche nelle ore serali e notturne.

La collaborazione tra scuola e famiglie deve inoltre contribuire ad accrescere la consapevolezza degli studenti rispetto alle possibili conseguenze emotive e relazionali derivanti da comportamenti aggressivi o da comunicazioni improprie realizzate attraverso chat, social network e condivisione di immagini o video.

Le famiglie, informate delle proprie responsabilità educative e delle possibili implicazioni anche di carattere legale legate ai comportamenti dei figli, sono pertanto chiamate a esercitare un'adeguata vigilanza, monitorando le relazioni virtuali e i siti frequentati dai ragazzi e condividendo con loro le ragioni e le finalità di tali azioni di controllo.

L'intervento nei casi riconosciuti di bullismo e cyberbullismo

La scuola ha provveduto a integrare il **Regolamento d'Istituto** con specifiche disposizioni relative ai comportamenti riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, prevedendo sanzioni disciplinari per gli episodi di mancato rispetto delle regole di convivenza civile e del rispetto reciproco.

Il Regolamento, i cui contenuti sono condivisi e approvati dal **Consiglio d'Istituto**, rappresenta un documento fondamentale per la vita della comunità scolastica. Le famiglie

sono tenute a prenderne visione e a condividerne i principi, come esplicitato nel **Patto educativo di corresponsabilità**, sottoscritto dai genitori all'inizio di ogni anno scolastico.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità prevalentemente **educative e rieducative**, con l'obiettivo di favorire la crescita dello studente, accrescere la consapevolezza delle proprie azioni e promuovere un percorso di responsabilizzazione e di recupero. Spesso, infatti, il bullo o il cyberbullo non è pienamente consapevole della sofferenza provocata alla vittima e necessita di essere guidato nella comprensione delle conseguenze dei propri comportamenti, attraverso momenti di riflessione e confronto sulla condotta adottata.

È importante considerare che comportamenti di prevaricazione possono talvolta essere espressione di situazioni di fragilità personale, quali malessere, immaturità, insicurezza o scarsa autostima. In tali situazioni risulta fondamentale la collaborazione con le famiglie, chiamate ad assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo con la scuola, evitando reazioni inadeguate o controproducenti, come risposte eccessivamente punitive o, al contrario, la difesa incondizionata dei figli e la tendenza a minimizzare l'accaduto considerandolo una semplice "ragazzata".

Non è raro, infatti, imbattersi in convinzioni errate ma ancora diffuse, come l'idea che gli episodi di bullismo rappresentino una fase inevitabile del processo di crescita oppure che la vittima sia responsabile per non essere stata in grado di difendersi. Tali atteggiamenti risultano profondamente dannosi e rischiano di sottovalutare la gravità delle situazioni.

È inoltre importante sottolineare che alcuni comportamenti, spesso percepiti dai ragazzi come semplici scherzi, possono avere **rilevanza giuridica**. Ad esempio, l'accesso non autorizzato al profilo social di un compagno mediante l'utilizzo della sua password, per quanto possa essere percepito come una bravata, costituisce a tutti gli effetti un caso di **furto di identità** e può configurare un reato perseguibile.

Nel **Regolamento di disciplina degli alunni della scuola secondaria di primo grado**, il riferimento all'uso improprio del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici è esplicitato al **punto 11**, insieme agli interventi di carattere sanzionatorio, alle procedure previste e agli organi competenti.

Il riferimento diretto a comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo è inoltre riportato nelle disposizioni relative al dovere di **rispettare la scuola intesa come comunità di persone, ambienti e attrezzature**, mantenendo un comportamento educato e corretto sia negli spazi scolastici sia negli ambienti digitali (Art. 11/A e Art. 11/B).

Le sanzioni previste variano in relazione alla gravità dei singoli episodi e possono comprendere:

- annotazione disciplinare sul **Registro elettronico**;
- convocazione della famiglia;
- attivazione di percorsi educativi e di responsabilizzazione;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra **1 e 15 giorni**, secondo quanto previsto dal **D.P.R. 249/1998** (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Nei casi ritenuti particolarmente gravi dal **Consiglio di classe** e dal **Dirigente scolastico**, in presenza di recidiva o di comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, potrà essere valutata la **segnalazione ai Servizi Sociali** e la comunicazione alle **Autorità giudiziarie competenti**.

Le procedure scolastiche

La scuola, in conformità con quanto indicato nelle **Linee di orientamento ministeriali**, e consapevole del proprio ruolo nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ha definito un **protocollo di intervento articolato in più fasi**, ciascuna delle quali è propedeutica alla successiva.

L'intervento ha finalità educative e pedagogiche e viene attuato nel pieno rispetto delle singole individualità, tenendo conto della sensibilità degli studenti coinvolti e delle eventuali fragilità che possono emergere durante il percorso di analisi e di gestione della situazione.

È importante sottolineare che **non vi è presunzione di colpevolezza fino all'accertamento dei fatti**. A seguito di una segnalazione è pertanto necessario verificare con attenzione le modalità con cui si sono svolti gli eventi e accertare se sussistano effettivamente le condizioni per configurare un episodio di bullismo o cyberbullismo.

Il protocollo di intervento prevede le seguenti fasi:

- **1ª fase: segnalazione**
- **2ª fase: analisi e valutazione della situazione**
- **3ª fase: restituzione dei risultati relativi ai fatti oggetto di indagine**
- **4ª fase: definizione delle azioni e dei provvedimenti da adottare**
- **5ª fase: attivazione del percorso educativo e monitoraggio nel tempo**

Fase 1 – La segnalazione

Nel momento in cui viene segnalato un episodio che potrebbe configurare una situazione di bullismo o cyberbullismo, la scuola è chiamata ad intervenire tempestivamente, avviando il protocollo di intervento e adottando le misure ritenute più adeguate per interrompere eventuali comportamenti problematici e prevenirne il ripetersi.

Si precisa che i docenti di classe non sono deputati alla raccolta formale delle segnalazioni. I genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) che intendano segnalare episodi riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo dovranno utilizzare gli appositi moduli predisposti dall'Istituto, scaricabili dalla specifica sezione del sito internet della scuola, e consegnarli debitamente compilati e firmati presso la Segreteria, che provvederà ad attivare le procedure previste dal protocollo vigente.

Le segnalazioni sono sottoposte a una **prima fase di analisi**, finalizzata a verificare la presenza di condizioni di rischio riconducibili ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo. Solo in presenza di specifici presupposti è possibile ipotizzare l'effettiva presenza di dinamiche relazionali disfunzionali riconducibili a tali fenomeni.

Non di rado, infatti, gli adolescenti possono percepirsi vittime di bullismo anche in presenza di episodi isolati o di situazioni di conflittualità occasionale tra compagni di classe o tra studenti di classi diverse. Qualora tali episodi risultino di lieve entità o non presentino caratteristiche riconducibili al bullismo o al cyberbullismo, essi possono essere affrontati attraverso interventi educativi attuati dai singoli **Consigli di classe**.

È tuttavia fondamentale che la scuola e i docenti siano in grado di riconoscere le caratteristiche specifiche che permettono di individuare situazioni effettivamente riconducibili ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo, già descritte nella prima parte del presente documento.

A tal fine l'istituto si impegna a promuovere, in un'ottica preventiva, attività di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e a favorire percorsi di formazione e aggiornamento per i docenti sulle tematiche connesse al bullismo e al cyberbullismo.

Per la segnalazione di eventuali situazioni di vittimizzazione, gli studenti possono utilizzare un **apposito modulo di segnalazione**, distribuito nelle classi. Il modulo, una volta compilato, può essere inserito negli appositi **box di raccolta presenti nei diversi plessi scolastici dell'Istituto**.

A seguito di una prima valutazione della segnalazione ricevuta, qualora emergano elementi che facciano ipotizzare la presenza di una situazione di rischio, si procede con l'attivazione della **fase successiva del protocollo**, relativa all'analisi e alla valutazione del caso.

Fase 2 – Analisi e valutazione

La fase di analisi e valutazione è finalizzata alla **raccolta e all'esame delle informazioni relative ai fatti segnalati**, con l'obiettivo di ricostruire in modo il più possibile accurato la dinamica degli eventi. In questa fase si procede a verificare quando si sono verificati gli episodi segnalati, da quanto tempo si protraggono, con quali modalità si sono manifestati, quali persone risultano coinvolte e quale ruolo abbia assunto ciascun soggetto.

Si tratta di una fase particolarmente delicata, che si svolge attraverso colloqui, interviste e raccolta di dati utili alla ricostruzione delle dinamiche relazionali in atto. In tale processo possono essere coinvolti gli studenti interessati, singolarmente o in gruppo, i docenti coordinatori di classe, altri docenti e il personale scolastico che abbiano eventualmente assistito agli episodi o raccolto testimonianze significative.

A supporto di questa fase interviene il **team per il bullismo e il cyberbullismo dell'istituto**, che opera in collaborazione con i coordinatori di classe e, ove ritenuto opportuno, può avvalersi della consulenza di uno **psicologo scolastico**, generalmente lo stesso professionista che gestisce lo sportello di ascolto psicologico e che collabora alle attività educative e formative rivolte alle classi.

Per facilitare la raccolta delle informazioni sono stati predisposti due appositi strumenti di rilevazione: la **Scheda di segnalazione per gli studenti** e la **Scheda di segnalazione per docenti e personale scolastico**. Tali moduli consentono di raccogliere in modo sistematico testimonianze e dati utili all'analisi delle segnalazioni ricevute.

Qualora le testimonianze raccolte e gli elementi emersi confermino i fatti segnalati attraverso riscontri oggettivi e facciano emergere una situazione di effettiva vittimizzazione, si procede all'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti e all'individuazione delle azioni da intraprendere. Le decisioni vengono assunte tenendo conto della gravità degli episodi e con l'obiettivo prioritario di garantire il **benessere emotivo e psicologico degli studenti coinvolti**, promuovendo al tempo stesso il rispetto reciproco, la cittadinanza attiva e il diritto di tutti a vivere relazioni positive e costruttive.

Fase 3 – Condivisione dei risultati

Il team antibullismo provvede a documentare l'intero percorso di analisi all'interno di un documento appositamente predisposto, denominato **Scheda di valutazione approfondita**, nel quale vengono sintetizzati i fatti segnalati, gli elementi emersi durante l'indagine, i ruoli assunti dalle persone coinvolte e le eventuali responsabilità accertate. Nel documento sono inoltre riportate le testimonianze raccolte attraverso le schede di segnalazione compilate dagli studenti e dal personale scolastico, nonché le diverse fasi del percorso di intervento.

Sulla base delle informazioni raccolte e dell'analisi condotta, viene effettuata una valutazione complessiva della situazione, prendendo in considerazione sia la condizione della vittima sia quella dell'autore del comportamento, anche in relazione alle caratteristiche del contesto classe e dell'ambiente familiare.

A partire da tali elementi è possibile individuare il **livello di gravità e di priorità dell'intervento**, secondo la seguente classificazione:

- **Codice verde:** livello di rischio moderato
- **Codice giallo:** presenza di dinamiche sistematiche di bullismo e vittimizzazione
- **Codice rosso:** situazione di particolare gravità o urgenza

Al termine della fase di analisi il team antibullismo condivide il report con i **Consigli di classe**, supportando i docenti nelle decisioni da assumere nelle fasi successive dell'intervento.

Fase 4 – Azioni e provvedimenti

In base alla gravità dei fatti accertati e al livello di rischio individuato, i **Consigli di classe**, con il supporto del team antibullismo e del Dirigente scolastico, definiscono le azioni educative e gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli studenti coinvolti.

Le decisioni relative agli interventi da attuare sono assunte dai singoli Consigli di classe, che operano con il supporto del **referente d'istituto per il bullismo e il cyberbullismo**, al fine di individuare le strategie più adeguate alla specifica situazione.

Le azioni intraprese sono orientate prioritariamente alla tutela della vittima, alla responsabilizzazione dell'autore del comportamento e al recupero delle relazioni all'interno del gruppo classe. Le tipologie di intervento possono variare in relazione alla gravità del caso e alle caratteristiche della situazione, fermo restando che ogni decisione viene valutata caso per caso.

Una sintesi delle possibili azioni da intraprendere in relazione ai diversi livelli di gravità è riportata nella tabella seguente; tali indicazioni hanno valore orientativo e possono essere adattate alle specificità delle singole situazioni.

CODICE VERDE	Livello di rischio moderato	Nota disciplinare sul registro elettronico di classe Avviso telefonico o convocazione delle famiglie Relazione informativa al Team antibullismo
CODICE GIALLO	Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione	Eventuale monitoraggio a breve/lungo termine. Eventuale percorso educativo con attività a beneficio della comunità e finalizzate al recupero dell'alunno (a seconda della gravità dell'evento) <ul style="list-style-type: none"> • Lettera di scuse da parte del bullo • Compito di realtà sulla tematica rilevata • Approfondimento etica in rete/cittadinanza digitale Eventuale allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 14 giorni (a seconda della gravità del danno provocato e delle conseguenze da esso determinate).
CODICE ROSSO	Livello di urgenza	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 14 giorni. Verificata la <u>gravità dell'infrazione</u> , ove si rilevi il profilarsi di un reato , si rinvia all' <u>autorità competente</u> in base alla normativa vigente.

Le azioni intraprese vengono documentate nella **Scheda di valutazione approfondita**, redatta dal team antibullismo dell'istituto in collaborazione con i docenti delle classi coinvolte e sotto la supervisione della Dirigente scolastica.

Fase 5 – Monitoraggio

A seguito degli interventi attuati, è necessario procedere a una fase di **monitoraggio degli effetti prodotti**, sia nel breve sia nel lungo periodo. In questa fase sono coinvolte sia la scuola sia le famiglie, che vengono informate dai docenti e con le quali si concordano eventuali strategie educative condivise.

Il monitoraggio si articola in due momenti principali:

- **monitoraggio a breve termine**, finalizzato a verificare l'efficacia immediata delle azioni intraprese e la cessazione degli episodi problematici;
- **monitoraggio a lungo termine**, che può proseguire anche fino al termine dell'anno scolastico e che ha lo scopo di verificare la stabilità dei risultati ottenuti e il consolidamento di relazioni positive all'interno del gruppo classe.

Durante questa fase tutti gli adulti coinvolti collaborano nel sostenere il percorso educativo degli studenti, sia a livello individuale sia all'interno della classe o dei gruppi di pari. Particolare attenzione viene posta all'eventuale comparsa di segnali di disagio o malessere negli alunni e agli effetti degli interventi sul ristabilimento di un clima di serenità e di benessere relazionale, sia per la vittima sia per l'autore del comportamento.

Gli esiti delle attività di monitoraggio vengono infine riportati nell'ultima sezione della **Scheda di valutazione approfondita**.

Tabella riassuntiva del protocollo d'intervento nei casi accertati

FASI	IN COSA CONSISTE	SOGGETTI COINVOLTI	MODULI UTILIZZATI
1	Segnalazione	Vittima o testimoni	<ul style="list-style-type: none"> Modulo di segnalazione
2	Analisi e valutazione	<u>Soggetti responsabili:</u> <ul style="list-style-type: none"> Dirigente Scolastico Docenti del CdC <u>Altri soggetti coinvolti:</u> <ul style="list-style-type: none"> famiglie Team antibullismo Psicologo che collabora con la scuola (se possibile) 	<ul style="list-style-type: none"> Schede segnalazione alunni Schede segnalazione docenti/personale scolastico Scheda valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
3	Condivisione risultati dell'analisi	<u>Soggetti responsabili:</u> <ul style="list-style-type: none"> Dirigente Scolastico Team antibullismo <u>Altri soggetti coinvolti:</u> <ul style="list-style-type: none"> Docenti del CdC Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario) 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda di valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
4	Azioni e provvedimenti	<u>Soggetti responsabili:</u> <ul style="list-style-type: none"> Dirigente Scolastico Docenti del CdC <u>Altri soggetti coinvolti:</u> <ul style="list-style-type: none"> Team antibullismo Famiglie Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario) 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda di valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
5	Monitoraggio	<u>Soggetti responsabili:</u> <ul style="list-style-type: none"> Dirigente Scolastico Docenti del CdC Famiglie 	I cui esiti andranno riportati nella Scheda di valutazione approfondita.

Tutela della riservatezza e gestione della documentazione

Tutti i dati personali, le informazioni e la documentazione raccolti nell'ambito delle procedure di segnalazione e gestione di episodi riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, al **D.Lgs. 30 giugno**

2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni emanate dal **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in materia di tutela dei minori e riservatezza.

L'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e coinvolti nella gestione del procedimento, secondo i principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati trattati.

Tutta la documentazione acquisita (moduli di segnalazione, verbali, relazioni, comunicazioni alle famiglie e ogni altro atto correlato) viene regolarmente protocollata e conservata presso la Segreteria dell'Istituto in appositi fascicoli riservati, custoditi con modalità idonee a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa vigente e dal piano di conservazione documentale dell'Istituto.

La diffusione o comunicazione a soggetti non autorizzati delle informazioni raccolte è vietata, atti salvi gli obblighi di legge e le richieste provenienti dalle Autorità competenti.

La presente integrazione al Regolamento d'Istituto è stato approvato dal Collegio dei Docenti il 02/09/2026 e dal Consiglio d'Istituto il 07/09/2026 e ne sono parte integrante gli allegati:

- ALLEGATO A - MODULO SEGNALAZIONE PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI
- ALLEGATO B - MODULO SEGNALAZIONE PER ALUNNI
- ALLEGATO C - MODULO SEGNALAZIONE PER GENITORI
- ALLEGATO D - MODULO PER LA SEGNALAZIONE IN MANIERA DI CYBERBULLISMO GARANTE DELLA PRIVACY